

Prot. n. AIA/CRA/06/901

Bologna, lì 13/1/06

**Oggetto: esercizio dell'attività di odontotecnico presso terzi**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna in data 09/05/2005 prot. n. 20833 in merito all'oggetto, nella seduta del 21/12/2005 ha deciso quanto di seguito.

La CPA di Bologna con lettera prot. 2005-20833 del 09/05/2005, partendo da un caso specifico chiede che la C.R.A. si esprima su un'attività, quella di odontotecnico in forma ambulante, che deve essere affrontata sotto diversi aspetti.

In via preliminare va detto che dalla formulazione del quesito posto da Casartigiani di Piacenza in data 10/02/2004 si poteva dedurre che l'attività che l'interessato/pensionato aveva intenzione di intraprendere consisteva sostanzialmente in prestazioni d'opera fornite in un rapporto di lavoro para-subordinato, in quanto dalla descrizione fornita non si evinceva una reale autonomia gestionale né un'organizzazione stabile d'impresa.

Pertanto, il parere espresso con nota prot. 4723 del 17/2/2005 era e rimane negativo, ma necessariamente è riferito al caso specifico prospettato nel citato quesito.

Non si esclude a priori la possibilità che casistiche diverse da quella sopra indicata o meglio argomentate possano trovare soluzioni diverse.

Con la presente cerchiamo di rivedere la materia sulla quale la CRA si è già espressa con i seguenti pareri:

- prot. 1458 del 23/08/2000, - prot. 6087 del 20/03/2002, - prot. 4723 del 17/02/2005. Innanzi tutto ci si deve interrogare se nel caso di un'impresa che stabilmente svolge la propria attività presso un'altra in regime di autonomia e con una propria organizzazione (con materiali, personale, attrezzatura), si possa parlare o meno di attività esercitata in forma ambulante o itinerante.

L'ambulante è colui che svolge l'attività su aree pubbliche o presso il domicilio del cliente/committente. Tali caratteristiche non sussistono nella fattispecie di cui sopra, inoltre, l'art. 6 del R.D. 31/5/1928 n. 1334 dispone esattamente "è vietato l'esercizio dell'attività ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze." Pertanto, nella citata fattispecie non si incorre in violazione del R.D. 1334/1928.

Ciò premesso, il quesito che rimane da affrontare è se due imprese esercenti l'attività di odontotecnica possano svolgerla negli stessi locali.

A questo proposito si dovrebbero prendere in considerazione le diverse casistiche, fra le quali, le seguenti.

Caso a) Le due imprese, entrambe in possesso dei requisiti occorrenti allo svolgimento dell'attività, sono completamente autonome (ciascuna con la propria iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane), ciascuna ha una propria clientela e gestisce direttamente il rapporto col cliente eventualmente tramite il medico odontoiatra.

In questo caso non sembrano esservi ostacoli al riconoscimento della qualifica artigiana delle due imprese, fatta salva la verifica del possesso del certificato di idoneità dei locali rilasciato dall' A.S.L. di competenza.

Caso b) L'impresa che definiremo A è l'unica ad acquisire l'ordine e a tenere i rapporti (anche fiscali) con il cliente eventualmente tramite il medico odontoiatra. La stessa impresa affida l'esecuzione dell'intera commessa all'impresa B, rimanendo la stessa impresa A responsabile in qualità di "fabbricante" delle protesi.

In questo caso l'impresa B eseguirebbe una lavorazione per conto terzi che si ritiene consentita (v. la definizione di "fabbricante" data dal D.lgs. 24/2/1997 n. 46 emanato in attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici:

*"f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal atto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto."*

Anche in questo caso non sembrano esservi ostacoli al riconoscimento della qualifica artigiana delle due imprese.

Caso c) L'impresa A è l'unica ad acquisire gli ordini e a tenere i rapporti (anche fiscali) con il cliente eventualmente tramite il medico odontoiatra. La stessa impresa si avvale, per una parte del processo produttivo dell'impresa B rimanendo (la stessa impresa A) responsabile in qualità di "fabbricante" delle protesi.

E' difficile concepire che un'attività, che per sua natura è esercitata "su misura" possa raggiungere una dimensione e un grado di organizzazione tali da rendere opportuno avvalersi di un'impresa terza per l'esecuzione di lavorazioni parziali. Però, non lo si può neppure escludere. Pertanto, in tali casi è opportuno che la CPA con l'acquisizione di documentazione e/o sopralluogo accerti di volta in volta la reale situazione.

Nel caso vi fossero i presupposti, l'impresa B non praticerebbe l'attività di "odontotecnica", bensì eseguirebbe la fabbricazione di parti di protesi dentarie per conto terzi (cod. ATECO RI 33.10.3). Attività, comunque iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane.

Riassumendo in tutte le tre ipotesi prese in considerazione, qualora sussistano gli altri requisiti di cui alla legge 443/1985 e in presenza del parere favorevole dell'A.S.L. è possibile procedere alla iscrizione all'Albo Imprese Artigiane delle rispettive attività.

In generale, si condivide l'opinione della CPA di Bologna circa la possibilità del riconoscimento della qualifica artigiana a quelle imprese che, svolgendo l'attività presso il committente, si avvalgono dei locali e di parte delle attrezzature fornite dallo stesso, ma che agiscono in regime di autonomia con riferimento alla possibilità di contrattare di volta in volta i lavori da eseguire, il prezzo, i tempi di consegna, al non dover sottostare ad orari imposti dal committente, ecc. Si tratta, però di attività in cui il confine fra lavoro autonomo, lavoro subordinato e attività d'impresa è molto labile, quindi, richiedono particolari attenzioni e valutazioni da effettuare caso per caso.

Con l'occasione, sempre in materia di attività odontotecnica, si ritiene opportuno affrontare nuovamente il problema delle imprese esercenti l'attività in forma societaria. Precedentemente questa CRA aveva espresso il parere che le società potessero essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane solo qualora tutti i soci partecipanti al lavoro aziendale fossero in possesso del diploma di odontotecnico. Tale parere deve essere rivisto alla luce di quanto segue:

1) Secondo l'art. 11 del R.D. 1334/1928 "gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. E' in ogni caso vietato agli odontotecnici, anche alla presenza e in concorso del medico o dell'odontoiatra, alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente, sana o ammalata."

2) In questa fase l'attività di odontotecnico non è classificata fra le professioni sanitarie ed è tuttora disciplinata dalla legge 1264/1927, dal R.D. 1334/1928 e dal R.D. 1265/1934 (recante il T.U. delle leggi sanitarie)

3) La Corte di Cassazione ha affermato che l'odontotecnica non può essere considerata né professione intellettuale, né arte liberale, essendo prevalente la prestazione lavorativa materiale.

Ciò premesso, in caso di società, pur essendo i soggetti in possesso di diploma gli unici a poter esercitare pienamente l'attività di odontotecnico, dal momento che non si tratta di professione sanitaria da eseguire sul corpo di un paziente, non si può negare che gli stessi soci possano avvalersi dell'opera di dipendenti o collaboratori o soci non in possesso di diploma. Il T.U.L.S. e la sopra citata legge 46/1997, infatti, non contengono alcun divieto in tal senso. E' anche significativo il fatto che l'art. 7 del R.D. 1334/1928 che a proposito delle arti ausiliarie in generale prevedeva: "Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza." sia stato abrogato dall'art. 42 del D.lgs. 31/371998 n. 112.

Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritengono iscrivibili All' Albo Imprese Artigiane le società esercenti l'odontotecnica nella quali è presente almeno uno dei soci partecipanti al lavoro aziendale in possesso del diploma di odontotecnico.

Questo non contrasta con l'art. 2 della legge 443/1985 che prevede "L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività, che richiedano una peculiare preparazione ed implicano responsabilità e tutela a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali." E il T.U.L.S. e la sopra citata legge 46/1997, come detto, non richiedono il possesso del titolo abilitante in capo a tutti coloro i quali lavorano nell'azienda.

I soci non in possesso di diploma di odontotecnico e che concorrono a comporre la maggioranza dei soci lavoranti voluta dalla legge quadro sull'artigianato dovranno lavorare nell'impresa con una o più mansioni (amministrazione, approvvigionamento, costruzione di parti e subcomponenti di protesi, ecc.) ma senza assumere su di sé la responsabilità del "dispositivo finito" che necessariamente rimane in capo al soggetto

diplomato che si deve presentare inequivocabilmente al pubblico come tale. Con questo si vuole richiamare l'osservanza degli obblighi:

a) di esporre il diploma registrato presso il Comune, b) di esporre il cartello riportante l'art. 11 del R.D. 1334/1928, c) della possibilità di pubblicizzare l'attività esclusivamente con le modalità contenute nella legge 5/2/1992 n. 175.

Obblighi, comunque, soggetti alla vigilanza dell' A.S.L. e non delle Commissioni per l'Artigianato.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Alla  
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO  
Regione Emilia Romagna Viale Aldo Moro 44 40127 BOLOGNA  
OGGETTO: Esercizio dell'attività di odontotecnico in forma ambulante

Si fa riferimento al parere espresso dalla C.R.A. in data 17/02/2005 in merito all'attività di odontotecnico in pensione e all'eventualità che tale attività possa svolgersi in forma ambulante, al quale è stato allegato un precedente parere del 23/08/2000 che negava tale possibilità ritenendosi necessaria una sede stabile dotata di apparecchiature e autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di odontotecnico.

La C.P.A. di Bologna, sebbene abbia preso in considerazione il parere espresso dalla C.R.A., ritiene che allo stato attuale e con le nuove strumentazioni a disposizione, l'attività di odontotecnico possa essere svolta anche in altre forme diverse da quella esercitata in sede stabile, in particolare presso laboratori a condizione che il possesso delle attrezzature rimanga a capo dell'odontotecnico.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesta Spettabile Commissione di voler aggiornare il parere espresso nel 2000 in considerazione anche delle nuove normative europee.